



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DECRETO n. 4442 del 20 giugno 2011

Disposizioni urgenti per la gestione della crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli conseguente ai casi di contaminazione da *Escherichia Coli* verificatisi in Germania.

VISTO il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, della Commissione del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati, che ha abrogato il regolamento (CE) n.1580/2007, della Commissione del 21 dicembre 2007;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 585/2011, della Commissione del 17/06/2011 recante misure eccezionali temporanee a supporto del settore ortofrutticolo colpito dalla grave crisi di mercato a seguito dei casi di contaminazione da *escherechia coli* verificatisi in Germania;

VISTO il decreto ministeriale 25 settembre 2008, n. 3417, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 3 novembre 2008, con il quale è stata adottata la Strategia Nazionale per il 2009-2013, in materia di programmi operativi sostenibili sul mercato ortofrutticolo, aggiornata con il decreto ministeriale 30 settembre 2010, n. 8446, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2010;

VISTO il decreto ministeriale 11 maggio 2009, n. 3932 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 dell'11 agosto 2009, con il quale sono state fissate le disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e di programmi operativi;

RITENUTO necessario adottare provvedimenti urgenti per garantire la tempestiva attuazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 585/2011, anche con il ricorso a disposizioni in deroga a quelle stabilite nella vigente normativa nazionale, limitatamente al periodo dal 26 maggio 2011 al 30 giugno 2011.

DECRETA:



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Art. 1

(Importo massimo del sostegno per i ritiri dal mercato)

1. Nel periodo compreso tra il 26 maggio 2011 e il 30 giugno 2011, ai prodotti elencati all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 585/2011, ritirati dal mercato, si applicano i seguenti valori del supporto massimo, compresi della quota a carico dell'Unione Europea e della quota a carico delle organizzazioni di produttori:

| | | |
|-------------------------|--------------------------|----------------|
| Pomodori | CN 07020000 | 7,25 €/100 kg |
| Lattughe | CN07051100 e CN 07051900 | 31,00 €/100 kg |
| Indivie ricce e Scarole | CN 07052900 | 31,00 €/100 kg |
| Cetrioli | CN07070005 | 19,20 €/100 kg |
| Peperoni dolci | CN07096010 | 35,60 €/100 kg |
| Zucchine | CN07099070 | 23,60 €/100 kg |

2. Gli importi indicati nella parte B dell'allegato I al regolamento di esecuzione (UE) n. 585/2011, a totale carico dell'unione europea, sono aggiunti agli importi di cui al comma 1.
3. I valori del supporto massimo per le lattughe, le indivie ricce e le scarole e le zucchine, di cui al paragrafo 1, sostituiscono, per il periodo compreso tra il 26 maggio 2011 e il 30 giugno 2011, quelli indicati per i medesimi prodotti, nell'allegato al decreto ministeriale 11 maggio 2009 n. 3932, come modificato dal decreto ministeriale 28 dicembre 2010 n. 10388.

Art. 2

(Importo massimo del sostegno per la mancata raccolta e la raccolta prima della maturazione)

1. Nel periodo compreso tra il 26 maggio 2011 e il 30 giugno 2011, ai prodotti elencati all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 585/2011, per i quali è stata effettuata la mancata raccolta o la raccolta prima della maturazione, si applicano i seguenti valori del supporto massimo riferiti ad ettaro, compresi della quota a carico dell'unione Europea e della quota a carico delle organizzazioni di produttori:

| Prodotto | €/100 kg | Resa media 2006-2007-2008 (ql/ha) | Massimale di spesa (€/ha) | Indennizzo massimo (€/ha) (90%) |
|----------|----------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
|----------|----------|---|---------------------------------|---------------------------------------|



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

| | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----|----------|----------|
| Pomodori | 7,25 | 316 | 2.290,76 | 2.061,68 |
| Lattughe, indivie ricce e scarole | 31,00 | 195 | 6.045,00 | 5.440,50 |
| Cetrioli | 19,20 | 249 | 4.780,80 | 4.032,72 |
| Peperoni | 35,60 | 207 | 7.369,20 | 6.632,28 |
| Zucchine | 23,60 | 208 | 4.908,80 | 4.417,92 |

2. Agli importi di cui al paragrafo 1, sono aggiunti i seguenti importi, a totale carico dell'Unione Europea, derivati dai valori indicati nella parte B dell'allegato I al regolamento di esecuzione (UE) n. 585/2011:

| Prodotto | €/100 kg | Resa media 2006-2007-2008 (ql/ha) | Massimale di spesa (€/ha) | Indennizzo massimo (€/ha) (90%) |
|-----------------------------------|----------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| Pomodori | 33,2 | 316 | 10.491,20 | 9.442,08 |
| Lattughe, indivie ricce e scarole | 38,9 | 195 | 7.585,50 | 6.826,95 |
| Cetrioli | 24,0 | 249 | 5.976,00 | 5.378,40 |
| Peperoni | 44,4 | 207 | 9.190,80 | 8.271,72 |
| Zucchine | 29,6 | 208 | 6.156,80 | 5.541,12 |

Art. 3

(Produttori non associati alle organizzazioni di produttori)

1. Al fine di evitare discriminazioni, i produttori non associati ad organizzazioni di produttori possono effettuare le operazioni di ritiro dal mercato, ad esclusione del ritiro per la distribuzione gratuita, per il tramite delle organizzazioni di produttori riconosciute.
2. Le organizzazioni di produttori riconosciute accettano le richieste dei produttori non associati, salvo che nel caso in cui esistono fondati motivi per ritenere la richiesta non giustificata o nel caso in cui la struttura operativa o amministrativa disponibile non ne consente la ricevibilità.
3. Nelle aree dove i produttori non associati ad organizzazioni di produttori non possono accedere alle operazioni di ritiro per il tramite delle organizzazioni di produttori a causa della limitata diffusione delle stesse o delle loro strutture, o per altri motivi debitamente giustificati, detti produttori sono autorizzati a sostituire il contratto con le organizzazioni di produttori di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 585/2011, con una comunicazione all'Organismo pagatore territorialmente competente.



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Art. 4

(Modifica dei programmi operativi e comunicazioni delle operazioni di intervento)

1. Qualora l'attivazione degli interventi di cui al presente regolamento comporta la necessità di modifica dei programmi operativi ai sensi del decreto ministeriale 11 maggio 2009, n. 3932, le organizzazioni di produttori presentano i programmi modificati alla Regione o Provincia autonoma competente, al più tardi entro il 30 settembre 2011.
2. Le condizioni di equilibrio stabilite nella Strategia nazionale adottata con decreto ministeriale 25 settembre 2008, n. 3417 e successive modifiche e integrazioni, non si applicano in relazione agli interventi attivati ai sensi del presente decreto.
3. Al fine di garantire il regolare svolgimento dei controlli da parte degli Organismi pagatori, non potranno essere ammessi a supporto gli interventi effettuati a seguito di comunicazioni incomplete o inviate successivamente ai termini prescritti nelle disposizioni adottate dall'AGEA in conformità al comma 1 dell'articolo 5 del presente decreto.

Art. 5

(Autorità competenti)

1. L'AGEA adotta, con propri provvedimenti le disposizioni necessarie all'applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 585/2011.
2. Le disposizioni adottate dall'AGEA ai sensi del comma 1, possono derogare alle disposizioni vigenti, limitatamente alle operazioni di ritiro dal mercato, di raccolta prima della maturazione e di mancata raccolta, effettuate nel periodo compreso tra il 26 maggio 2011 e il 30 giugno 2011.
3. L'AGEA e gli Organismi pagatori sono le autorità nazionali competenti a ricevere le comunicazioni delle Organizzazioni di produttori nonché dei produttori non associati ad organizzazioni di produttori, relativamente alle operazioni di raccolta prima della maturazione, di mancata raccolta, nonché alle operazioni di ritiro effettuate in assenza di sottoscrizione di contratti con le organizzazioni di produttori.
4. L'AGEA è l'autorità nazionale competente a trasmettere alla Commissione ogni comunicazione prevista dal regolamento di esecuzione (UE) n. 585/2011.



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

5. Le comunicazioni di cui al comma 4 sono inviate anche al Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali.

Il presente provvedimento è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2011

IL MINISTRO
F.to Romano